

**PROVVEDIMENTO IVASS N. 131 DEL 10 MAGGIO 2023**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO II-BIS (PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI), ARTICOLO 37-TER, E CAPO III (ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE), ARTICOLO 38 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

## Relazione

### 1. Il quadro normativo di riferimento

#### 1.1. Il generale quadro normativo UE in materia di finanza sostenibile

Le iniziative normative europee relative al piano d'azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile dell'8 marzo 2018<sup>1</sup> - rilevante anche per il settore assicurativo - perseguono principalmente gli obiettivi di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e promuovere la trasparenza.

A tali fini, con l'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, **SFDR**), il legislatore europeo ha introdotto specifici presidi relativi all'informativa di sostenibilità dei prodotti finanziari, allo scopo di migliorare e uniformare i requisiti di *disclosure* delle informazioni connesse agli investimenti sostenibili in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari e di rendere comparabili le informative per gli investitori finali.

La disciplina prevista da SFDR, in vigore a partire dal 10 marzo 2021, è stata completata dal Regolamento delegato n. 2022/1288 adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 25 luglio 2022, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Tale Atto delegato consolida in un unico testo normativo i tredici progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) sviluppati nel 2021 dalle tre Autorità di supervisione europea del settore finanziario (EBA, ESMA, EIOPA) e definisce i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* previsti da SFDR in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari.

A seguito della pubblicazione del *Report ESA on disclosures for fossil gas and nuclear energy investments under SFDR*, tale Atto delegato è stato oggetto di un primo intervento di revisione che ha comportato l'integrazione degli RTS concernenti l'informativa da fornire sull'esposizione dei prodotti finanziari con riguardo agli investimenti in attività correlate al gas fossile e all'energia nucleare<sup>2</sup>. Gli interventi di modifica hanno riguardato, inoltre, la semplificazione dei *templates* per l'informativa ESG, gli indicatori PAI ("*principal adverse impact*") e le relative modalità di declinazione nell'ambito del loro utilizzo ai fini del principio DNSH ("*non arrecare danno significativo*") per gli investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> [Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.](#)

<sup>2</sup> Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili.

<sup>3</sup> Si segnala, inoltre, che sono stati oggetto di pubblicazione i seguenti documenti: 1) l'aggiornamento *dell'ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation*; 2) chiarimenti sulle bozze di RTS del *framework* SFDR, con

In tale contesto normativo si colloca anche il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito, **Regolamento Tassonomia**), il quale stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Il Regolamento Tassonomia individua e definisce sei obiettivi ambientali<sup>4</sup> rilevanti ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica ed è stato integrato dalle disposizioni del Regolamento delegato (EU) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 concernente i criteri relativi alle attività che contribuiscono ai primi due obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici). La relativa disciplina sarà completata con l'adozione degli Atti delegati relativi ai restanti quattro obiettivi, prevista entro il 2023.

## **1.2. Le norme UE in materia di finanza sostenibile relative al settore assicurativo**

L'adozione della nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile, relativa specificamente al settore assicurativo, ha comportato un intervento di allineamento, tra le altre, delle disposizioni europee contenute nel *framework Solvency II* e della disciplina in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi prevista dalla *Insurance Distribution Directive* (c.d. IDD). Il 2 agosto 2021 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati:

- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

Le disposizioni dei due Regolamenti delegati si applicano a partire dal 2 agosto 2022.

Nello specifico, il **Regolamento delegato (UE) 2021/1256** apporta al **Regolamento delegato (UE) 2015/35** le seguenti modifiche e integrazioni:

- i rischi di sostenibilità sono integrati nell'ambito delle politiche di gestione dei rischi (art. 260);
- viene previsto che la funzione di gestione dei rischi abbia, tra i propri compiti, anche quello di individuare e limitare i rischi di sostenibilità (art. 269), i quali vengono

---

particolare riguardo a indicatori PAI e principio DNSH; 3) le *Questions and Answers* sulla regolamentazione SFDR, finalizzate a fornire una guida pratica al mercato sull'applicazione del Regolamento Delegato n. 2022/1288.

<sup>4</sup> I sei obiettivi ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia sono i seguenti: i) mitigazione dei cambiamenti climatici; ii) adattamento ai cambiamenti climatici; iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, iv) transizione verso un'economia circolare; v) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

- inclusi tra i rischi da valorizzare ai fini della valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di cui all'articolo 262;
- è stabilito che la funzione attuariale, chiamata a rendere un parere nell'ambito della politica di sottoscrizione, tenga conto a tali fini anche dei rischi di sostenibilità (art. 272);
  - viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 275 in materia di politica di remunerazione, prevedendosi che essa debba comprendere anche informazioni sul modo in cui si tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi;
  - è aggiunta una nuova disposizione (art. 275-bis) concernente l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel c.d. principio della persona prudente.

**Il Regolamento delegato (UE) 2021/1257** apporta al **Regolamento delegato (UE) 2017/2358** in materia di governo e controllo del prodotto le seguenti modifiche:

- viene previsto che la progettazione del prodotto tenga conto, tra gli obiettivi dei clienti, anche dei loro obiettivi relativi alla sostenibilità (art. 4);
- viene sostituito integralmente l'articolo 5 relativo al mercato di riferimento, prevedendosi, tra l'altro, che ai fini della sua individuazione si tenga conto anche dei fattori di sostenibilità del prodotto. In particolare, è previsto che i clienti o potenziali clienti che non hanno preferenze di sostenibilità non vadano ricompresi nel mercato di riferimento negativo individuato in relazione ai prodotti che considerano i fattori di sostenibilità<sup>5</sup>;
- sono integrati gli obiettivi di sostenibilità nell'ambito della disciplina relativa a: (i) il test del prodotto (art. 6); (ii) il processo di monitoraggio e revisione del prodotto (art. 7); (iii) l'ambito delle informazioni oggetto dei flussi informativi tra produttore e distributore (art. 8);
- viene previsto che i meccanismi di distribuzione (art. 10) garantiscano, tra gli altri, che anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità siano debitamente tenuti in considerazione;
- è stabilito che il distributore informi il produttore quando il prodotto non sia più in linea con gli obiettivi di sostenibilità dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato (art. 11).

Lo stesso Regolamento delegato (UE) 2021/1257 apporta al **Regolamento delegato (UE) 2017/2359** in materia di norme di comportamento relative ai prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs), le seguenti modifiche:

---

<sup>5</sup> La disposizione va letta insieme al Considerando n. 7 del Regolamento delegato n. 2021/1257, il quale specifica che "Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità". Dal combinato disposto dell'articolo 5 e del considerando 7 del Regolamento delegato emerge, quindi, che l'esenzione dall'individuazione del mercato di riferimento negativo riguarda solo i profili di sostenibilità: il cliente che non ha preferenze di sostenibilità non rientra nel target negativo di un prodotto che considera fattori di sostenibilità per il solo fatto di non avere tali preferenze, ma va considerato "neutrale" rispetto ad esso.

- vengono introdotte nella disciplina regolamentare le c.d. preferenze di sostenibilità, le quali si concretizzano nella scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:
  - a) un IBIP per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento Tassonomia<sup>6</sup>;
  - b) un IBIP per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento SFDR<sup>7</sup>;
  - c) un IBIP che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale aspetto sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;
- le predette preferenze di sostenibilità dei clienti vengono integrate nell'ambito della disciplina concernente il conflitto di interessi relativa all'attività di distribuzione (art. 3), nonché nell'ambito della valutazione di adeguatezza prevista in materia di collocamento di IBIPs (artt. 9 e 14), prevedendosi, tra l'altro, che:
  - a. un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda IBIPs come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ne spiega le ragioni ai clienti o potenziali clienti e conserva la relativa documentazione;
  - b. se nessun IBIP soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi;
  - c. la valutazione periodica di adeguatezza tiene conto anche delle preferenze di sostenibilità del cliente.

Al fine di favorire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2017/2359, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, EIOPA ha recentemente pubblicato, in data 20 luglio 2022, una *Guidance*<sup>8</sup> che illustra e specifica i contenuti delle nuove disposizioni,

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 2, punto 1, del Regolamento Tassonomia, è "ecosostenibile" un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili secondo i criteri di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento, e precisamente "(...) se: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2."

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2, punto 17, del Regolamento SFDR è "sostenibile" un "investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;"

<sup>8</sup> [Guidance on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under IDD.](#)



con particolare riguardo all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito della valutazione di adeguatezza. Tale *Guidance* mira a favorire la convergenza delle condotte di mercato e delle prassi di supervisione nell'immediata applicazione delle nuove norme regolamentari europee.

### **1.3. Adeguamento della normativa IVASS alle norme UE in materia di finanza sostenibile**

L'adozione e la conseguente entrata in vigore della normativa europea in materia di finanza sostenibile ha reso opportuno un primo intervento di allineamento e adeguamento delle disposizioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina.

Tale adeguamento riguarda principalmente le disposizioni regolamentari IVASS impattate dalle modifiche e integrazioni apportate, a livello settoriale, alle norme *Solvency II* (Regolamento delegato 2015/35) e agli Atti delegati IDD (Regolamento delegato 2017/2358 e Regolamento delegato 2017/2359).

L'adeguamento dei Regolamenti IVASS interessati da tali nuove disposizioni europee del settore assicurativo adottate in materia di finanza sostenibile è finalizzato a favorire la coerenza applicativa tra le norme regolamentari nazionali ad oggi vigenti e la nuova disciplina europea, così da facilitarne l'attuazione da parte degli operatori del mercato.

## **2. La Struttura del Provvedimento**

Il Provvedimento, composto da **5 articoli**, disciplina quattro aree, rispettivamente dedicate all'introduzione di modifiche ai Regolamenti:

- a. Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016** recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 4, 5, 18, e 24 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nell'attività di investimento delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b. Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018** recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 4, 17, 19, 32, 38, 40, 56, 57, 80 e l'Allegato 1 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- c. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018** recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 55, 68-ter, 68-novies, 68-decies, 68-terdecies alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento relative alla consulenza in materia di investimenti per il

collocamento di prodotti di investimento assicurativi che integrano le preferenze di sostenibilità dei contraenti, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza;

- d. Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020** recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, il quale viene modificato al fine di allineare gli articoli 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e l'Allegato 1 alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2358 - con riguardo ai prodotti che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti - in materia di individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore.

Di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

**a. Modifiche al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016**

L'**articolo 1, comma 1, del Provvedimento** apporta modifiche all'articolo 2 del regolamento con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera e-bis), con cui viene integrata la definizione di "fattori di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
- la lettera b) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera m-bis), con cui viene integrata la definizione di "preferenze di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;
- la lettera c) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera n-bis), con cui viene integrata la definizione dei "rischi di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

L'**articolo 1, comma 2, del Provvedimento** modifica l'articolo 4 del regolamento con riguardo ai principi generali nella gestione degli investimenti. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'integrazione dell'articolo 4, comma 1, del regolamento prevedendo che l'impresa, nel definire politiche di investimento coerenti con il principio della persona prudente, tenga conto anche di quanto previsto dal nuovo articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35;
- la lettera b) dispone l'integrazione dell'articolo 4, comma 3, del regolamento, al fine dare rilievo all'integrazione dei rischi di sostenibilità, ove pertinente, nell'ambito della politica di gestione delle attività e delle passività, della politica di gestione del rischio di liquidità e della politica di gestione del rischio di concentrazione;
- la lettera c) dispone l'integrazione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento prevedendo che l'impresa, nel definire la politica degli investimenti, tenga conto - ai fini dell'identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi connessi a ciascuna tipologica di attività - anche dei rischi di sostenibilità. Viene altresì previsto che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35, la politica degli investimenti tenga conto dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità;

- la lettera d), specularmente con riguardo alle decisioni in materia di investimenti, dispone l'integrazione dell'articolo 4, comma 5, del regolamento prevedendo che esse tengano conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità;
- la lettera e) dispone l'introduzione nell'articolo 4 del regolamento del nuovo comma 7-bis, con il quale viene previsto che l'impresa, nel definire la politica degli investimenti, tenga conto - ove pertinente - delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell'impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all'articolo 30-decies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

**L'articolo 1, comma 3, del Provvedimento** modifica l'articolo 5 del regolamento, con riguardo alle informazioni da includersi nella definizione della politica degli investimenti. Nello specifico l'articolo 5, comma 1, lettera v), del regolamento è integrato prevedendo che la metodologia di valutazione e verifica degli investimenti comprenda anche la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilità.

**L'articolo 1, comma 4, del Provvedimento** modifica l'articolo 18, comma 8, del regolamento, con riferimento al sistema di gestione dei rischi di investimento, prevedendo che l'impresa, prima di realizzare ogni attività d'investimento di natura occasionale, valuti, tra l'altro, l'impatto dell'investimento sui fattori di sostenibilità.

**L'articolo 1, comma 5, del Provvedimento** modifica l'articolo 24 del regolamento, concernente la politica degli investimenti in materia di gruppo. In particolare il comma 1 dell'articolo 24 del regolamento è integrato prevedendo che l'ultima società controllante italiana, nel dotare il gruppo di una politica in materia di investimenti coerente con il principio della persona prudente, tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 275-bis del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

## **b. Modifiche al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018**

**L'articolo 2, comma 1, del Provvedimento** modifica l'articolo 2 del regolamento con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera m-bis), con cui viene integrata la definizione di "Regolamento (UE) 2019/2088" del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – c.d. SFDR;
- la lettera b) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera m-ter), con cui viene integrata la definizione di "rischi di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

**L'articolo 2, comma 2, del Provvedimento** modifica l'articolo 4 del regolamento, concernente gli obiettivi del sistema di governo societario, sostituendo al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento il richiamo ai rischi "*di natura ambientale e sociale*" con la più ampia nozione di "*rischi di sostenibilità*"<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Rispetto al testo originario, la modifica ha l'effetto di rafforzare l'allineamento con le recenti disposizioni europee in materia di sostenibilità.



**L'articolo 2, comma 3, del Provvedimento** modifica l'articolo 17 del regolamento con riguardo agli obiettivi del sistema di gestione dei rischi. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'integrazione dell'articolo 17, comma 1, del regolamento prevedendo che il sistema di gestione dei rischi include strategie, processi e procedure necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa, ove pertinenti, anche i rischi di sostenibilità;
- la lettera b) dispone l'integrazione all'articolo 17, comma 5, del regolamento prevedendo che le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio tengono conto, ove pertinente in coerenza con l'articolo 260, comma 1-bis degli Atti Delegati, anche dei rischi di sostenibilità.

**L'articolo 2, comma 4, del Provvedimento** modifica l'articolo 19 del regolamento, concernente l'individuazione e la valutazione dei rischi, mediante l'inserimento - all'interno dell'articolo 19, comma 1, del regolamento - della nuova lettera i-bis), la quale integra, nell'ambito della catalogazione di tutti i rischi, anche i rischi di sostenibilità.

**L'articolo 2, comma 5, del Provvedimento** modifica l'articolo 32, comma 1, lettera a), del regolamento, con riguardo ai compiti della funzione di gestione dei rischi, prevedendo che nell'ambito della definizione della politica di gestione del rischio e della scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi, a cui tale funzione concorre, siano compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità.

**L'articolo 2, comma 6, del Provvedimento** modifica l'articolo 38, comma 3, lettera b) del regolamento, con riguardo ai compiti della funzione attuariale, prevedendo che il parere di tale funzione sulla politica di sottoscrizione globale include anche l'opinione sul potenziale impatto dei rischi di sostenibilità tra i fattori esterni di rischio che possono influenzare la redditività degli affari relativi al successivo esercizio.

**L'articolo 2, comma 7, del Provvedimento** modifica l'articolo 40 del regolamento, concernente i principi generali delle politiche di remunerazione, con attraverso l'introduzione del comma 1-bis. Nello specifico si prevede che, ai fini dell'articolo 5 SFDR e dell'articolo 275, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tiene conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

**L'articolo 2, comma 8, del Provvedimento** modifica l'articolo 56, comma 1, del regolamento, con riguardo alle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, prevedendo che le imprese abbiano cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi. L'integrazione si rende necessaria per assicurare la coerenza sistematica con le modifiche apportate all'articolo 40 del medesimo regolamento ed è in linea con le integrazioni disposte agli articoli 260 e 275 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 dal Reg. UE 2021/1256, così da garantire che le imprese corrispondano agli intermediari compensi e incentivi coerenti, oltreché con i principi della sana e prudente gestione, con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

**L'articolo 2, comma 9, del Provvedimento** modifica l'articolo 57, comma 1, del regolamento relativo ai fornitori di servizi esternalizzati, disponendo che l'impresa adotti politiche di remunerazione coerenti anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi. Tale integrazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 275, para. 1, lett. c), del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

**L'articolo 2, comma 10, del Provvedimento** integra il comma 1, lettera b) dell'articolo 80 del regolamento, con riguardo alla disciplina degli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo. Nello specifico si dispone che il sistema di gestione dei rischi di cui l'ultima società controllante italiana dota il gruppo includa processi e procedure idonei a garantire, con adeguata frequenza, l'individuazione, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio, la gestione e la rappresentazione, ove pertinente, anche dei rischi di sostenibilità.

**L'articolo 2, comma 11, del Provvedimento** apporta modifiche all'Allegato 1 del regolamento n. 38 del 2018, recante le disposizioni sul contenuto minimo delle politiche di indirizzo definite dall'organo amministrativo. Nello specifico:

- la lettera a) dispone che nella sezione "Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione" di cui all'Allegato 1, dopo la lettera e), è inserita la nuova lettera e-bis), con cui viene previsto che la politica individui le modalità con cui l'impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilità;
- la lettera b) dispone che nella sezione "Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo" di cui all'Allegato 1, la lettera a) viene integrata prevedendo che nell'ambito dei rischi operativi si tenga conto anche degli eventuali rischi di sostenibilità.

### **c. Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018**

**L'articolo 3, comma 1, del Provvedimento** apporta modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento con riguardo alle definizioni richiamate nel corpo del medesimo regolamento. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera s-bis), con cui viene integrata la definizione di "fattori di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 24, di SFDR;
- la lettera b) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera II-bis), con cui viene integrata la definizione di "preferenze di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;
- la lettera c) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera oo-quinquies), con cui viene inserita la definizione di SFDR, e della nuova lettera oo-sexies), con cui è inserita la definizione del Regolamento Tassonomia;
- la lettera d) dispone l'inserimento all'articolo 2, comma 1, del regolamento della nuova lettera ss-ter), con cui viene integrata la definizione dei "rischi di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35.

**L'articolo 3, comma 2, del Provvedimento** modifica l'articolo 55, comma 3, lett. b), del regolamento con riguardo alla disciplina sui conflitti di interesse, statuendo che i

distributori - nell'operare al fine di ottenere il migliore risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi dei contraenti - tengono conto anche delle loro eventuali preferenze di sostenibilità. Tale modifica impatta sulla sola distribuzione di prodotti assicurativi di investimento che integrano preferenze di sostenibilità.

**L'articolo 3, comma 3, del Provvedimento**, con riguardo alle regole di comportamento in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, integra la disciplina dell'informativa precontrattuale prevista dall'articolo 68-ter del regolamento, disponendo:

- alla lettera a) l'inserimento al comma 2 dell'articolo 68-ter del regolamento del riferimento alla disciplina prevista in materia di trasparenza precontrattuale da SFDR;
- alla lettera b) l'integrazione del comma 2 dell'articolo 68-ter del regolamento per effetto della quale, nell'ambito della descrizione dei rischi associati al prodotto fornita dall'intermediario assicurativo e dall'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi al contraente, sono compresi gli eventuali rischi di sostenibilità;
- alla lettera c) l'inserimento del nuovo comma 3-bis nell'articolo 68-ter del regolamento, con il quale si prevede che l'informativa di cui al comma 3 sui rischi associati al prodotto d'investimento assicurativo previsti dal comma 2 include, ove pertinente, le informazioni previste da SFDR e dal Regolamento Tassonomia.

**L'articolo 3, comma 4, del Provvedimento** modifica l'articolo 68-novies del regolamento, concernente la valutazione di adeguatezza relativa alla vendita di prodotti di investimento assicurativi. In particolare:

- la lettera a) dispone l'integrazione dell'articolo 68-novies, comma 2, lettera d), prevedendo che nell'ambito delle informazioni relative agli obiettivi di investimento che gli intermediari e le imprese di assicurazione ottengono dal contraente o potenziale contraente - prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione - rientrano anche le eventuali preferenze di sostenibilità;
- la lettera b) dispone l'integrazione dell'articolo 68-novies, comma 4, lettera a), prevedendo che quando gli intermediari e le imprese di assicurazione effettuano la distribuzione con consulenza adottano politiche e procedure idonee ad assicurare la propria comprensione, oltretutto della natura e delle caratteristiche del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire, anche degli eventuali fattori di sostenibilità.

**L'articolo 3, comma 5, del Provvedimento** apporta modifiche all'articolo 68-decies del regolamento, recante la disciplina delle dichiarazioni di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza in materia di prodotti di investimento assicurativi. Nello specifico:

- la lettera a) integra il comma 2 dell'articolo 68-decies del regolamento prevedendo che la dichiarazione di adeguatezza fornita dall'intermediario e dall'impresa di assicurazione in caso di consulenza indichi la rispondenza del prodotto di investimento assicurativo anche alle eventuali preferenze di sostenibilità del contraente;
- la lettera b) introduce nell'articolo 68-decies del regolamento il nuovo comma 2-bis, con il quale si prevede che, ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità manifestate dal contraente o potenziale contraente e quest'ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità

per la conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza riporta tale adattamento e ne specifica le relative ragioni. Diversamente, ove il contraente o potenziale contraente non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza illustrano a quest'ultimo le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione. La conservazione della documentazione in caso di mancata vendita risulta coerente con quanto previsto dall'art. 9, para. 6, primo capoverso, del Reg. delegato UE 2017/2359, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257.

**L'articolo 3, comma 6, del Provvedimento** integra l'articolo 68-terdecies, comma 2, del regolamento in materia di informazioni da ottenere dal contraente ai fini del collocamento di prodotti di investimento assicurativi, prevedendo che anche la documentazione di cui all'articolo 68-decies, comma 2-bis, secondo capoverso, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67.

#### **d. Modifiche al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020**

**L'articolo 4, comma 1, del Provvedimento** modifica l'articolo 2, comma 1, del regolamento inserendo la nuova lettera c-bis), con cui viene integrata la definizione di "fattori di sostenibilità" ai sensi dell'articolo 2, punto 24, di SFDR.

**L'articolo 4, comma 2, del Provvedimento** modifica l'articolo 6 del regolamento, con riguardo all'individuazione del mercato di riferimento. Nello specifico si dispone:

- alla lettera a), l'inserimento al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di un richiamo espresso all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) 2017/2358, come modificato e integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257;
- alla lettera b) l'integrazione del comma 1, lettera c), dell'articolo 6 del regolamento prevedendo che nella definizione del mercato di riferimento i produttori considerano, tra l'altro, anche gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti;
- alla lettera c), l'inserimento della nuova lettera f-bis) al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento, con cui viene previsto che nell'ambito della definizione del mercato di riferimento i produttori considerano, ove pertinente, che i fattori di sostenibilità del prodotto siano coerenti con il suddetto mercato;
- alla lettera d), la modifica del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento per quanto concerne la definizione del mercato di riferimento negativo, prevedendo che - in coerenza con il nuovo articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2358, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 - con riferimento ai soli prodotti che considerano i fattori di sostenibilità, i produttori non sono tenuti a effettuare l'individuazione del mercato di riferimento negativo con esclusivo riguardo ai soli fattori di sostenibilità.

**L'articolo 4, comma 3, del Provvedimento** integra l'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento in materia di test del prodotto, prevedendo che i produttori, nel valutare i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, considerano altresì che il loro ammontare sia compatibile anche con gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento.

**L'articolo 4, comma 4, del Provvedimento** modifica l'articolo 11 del regolamento con riguardo alla disciplina dei meccanismi di distribuzione. In particolare:

- la lettera a) integra il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento prevedendo che la distribuzione dei prodotti, la quale è effettuata solo nell'interesse del cliente, tenga anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest'ultimo, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice;
- la lettera b) integra il comma 3 dell'articolo 11 del regolamento prevedendo che nell'ambito delle procedure adottate dal distributore al fine di individuare il momento in cui il prodotto non risponde più agli obiettivi di sostenibilità del cliente, sia verificata anche la possibile non rispondenza del prodotto agli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento;
- alla lettera c) integra il comma 6 dell'articolo 11 del regolamento prevedendo che gli intermediari che distribuiscono prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, adottano i presidi necessari a garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità anche agli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento effettivo individuato.

**L'articolo 4, comma 5, del Provvedimento** modifica l'articolo 12 del regolamento, avente ad oggetto l'individuazione del mercato di riferimento effettivo, al fine di renderne coerente la disciplina con quanto previsto in materia di processo di approvazione del prodotto del produttore dal Regolamento delegato (UE) 2017/2358, come modificato e integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257. Nello specifico:

- la lettera a) dispone l'integrazione del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento prevedendo che gli intermediari adottino misure e procedure idonee ad assicurare la conformità dei prodotti assicurativi che intendono distribuire anche con gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento individuato dal produttore;
- la lettera b), specularmente alla modifica apportata all'articolo 6, comma 4, del regolamento, modifica il comma 3 dell'articolo 12 del regolamento prevedendo che, con riferimento ai soli prodotti che considerano i fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti a effettuare l'individuazione del mercato di riferimento negativo effettivo con esclusivo riguardo ai soli fattori di sostenibilità.

**L'articolo 4, comma 6, del Provvedimento** modifica l'articolo 13, comma 1, del regolamento, con riferimento allo scambio informativo tra distributori e produttori, prevedendo che nell'ambito delle informazioni che i distributori acquisiscono dai produttori al fine di garantire che i prodotti che intendono distribuire siano collocati nell'ambito del mercato di riferimento individuato dai produttori, siano comprese anche quelle che riguardano gli eventuali obiettivi di sostenibilità di tale mercato.

**L'articolo 4, comma 7, del Provvedimento** modifica l'articolo 14 del regolamento, recante disposizioni riguardo al ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice. In particolare:



- la lettera a) dispone l'integrazione del comma 5 dell'articolo 14 del regolamento, prevedendo che gli intermediari garantiscono che il personale e i collaboratori posseggano le competenze necessarie per comprendere anche gli eventuali fattori di sostenibilità dei prodotti assicurativi che intendono distribuire;
- la lettera b) dispone la medesima integrazione anche con riguardo alle competenze necessarie per comprendere gli eventuali obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento.

**L'articolo 4, comma 8, del Provvedimento** apporta modifiche all'Allegato 1 del regolamento, contenente le disposizioni sulla politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi. In particolare:

- la lettera a) dispone l'integrazione della lettera c) di cui all'Allegato 1, prevedendo che le direttive e i criteri definiti per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi - finalizzati ad assicurare un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto - prevedano test in funzione, tra gli altri, anche degli eventuali fattori di sostenibilità del prodotto;
- la lettera b) statuisce l'integrazione della lettera d), punto 3), di cui all'Allegato 1 prevedendo che l'attività di monitoraggio, finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, abbia riguardo anche degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del mercato di riferimento;
- la lettera c) dispone l'integrazione della lettera i), punto 1) di cui all'Allegato 1, prevedendo che l'indicazione delle misure da adottare nel continuo assicuri la necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti, compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.

**L'articolo 5** reca indicazioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Provvedimento.

## **VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR e AIR finale)**

L'adozione e la conseguente entrata in vigore della normativa europea in materia di finanza sostenibile ha reso opportuno un primo intervento di allineamento e adeguamento delle disposizioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina.

Tale adeguamento riguarda principalmente le disposizioni regolamentari IVASS impattate dalle modifiche e integrazioni apportate, a livello settoriale, alle norme *Solvency II* (Regolamento delegato 2015/35) e agli Atti delegati IDD (Regolamento delegato 2017/2358 e Regolamento delegato 2017/2359).

Le modifiche e le integrazioni che si intendono apportare ai Regolamenti IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 45 del 4 agosto 2020 derivano dall'esigenza di allineare la pertinente regolamentazione IVASS alle nuove disposizioni europee in materia di finanza sostenibile direttamente applicabili dal 2 agosto 2022.

L'adeguamento dei Regolamenti IVASS è finalizzato a favorire la coerenza applicativa tra le norme regolamentari nazionali ad oggi vigenti e la nuova disciplina europea, così da facilitarne l'attuazione da parte degli operatori del mercato

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS<sup>10</sup>, in particolare dell'articolo 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità a cui si ispira il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione in argomento che ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina europea in materia di finanza sostenibile.

È stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) del Regolamento IVASS n. 3/2013, poiché si tratta di atti regolatori di attuazione di normativa europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Anche alla luce degli esiti della pubblica consultazione, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'analisi di impatto della regolamentazione.

---

<sup>10</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento IVASS n. 54/2022, che abroga il Regolamento IVASS n. 3/2013, la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS ivi prevista non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data della sua pubblicazione, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.